Proposta di decisione del Consiglio sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie

(95/C 336/04)

COM(95) 472 def. — 95/0250(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il programma-quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica dal 1993 al 1997 (1), in particolare l'articolo 4, lettera a),

considerando che il programma-quadro 1993-1997 prevede una migliore utilizzazione delle risorse devolute alle statistiche agricole mediante l'applicazione dei risultati di un'operazione di «sreening» effettuata in base al precedente programma statistico (2);

considerando che questo «screening» ha identificato i principali punti dei cambiamenti richiesti alle statistiche agricole comunitarie;

considerando che questi punti comprendono i principali settori in cui possono essere effettuate economie e in cui vi sono nuove rinforzate esigenze; che questi cambiamenti devono essere conformi ai principi generali accettati;

considerando che gli adattamenti nazionali devono essere coordinati e controllati a livello comunitario al fine di garantire che:

i) i dati restino sufficientemente attendibili a livello del paese ed adeguatamente comparabili tra paesi,

ii) i cambiamenti alla legislazione del Consiglio eventualmente necessari possano essere identificati, preparati e proposti dalla Commissione in tempo utile e che le decisioni della Commissione recanti attuazione di punti specifici della legislazione del Consiglio siano parimenti adottate in tempo utile,

iii) gli studi metodologici effettuati dai diversi Stati membri riguardo i modi efficaci per soddisfare le nuove esigenze informative siano complementari ed esaurienti,

iv) la programmazione delle attività tenga conto dell'interesse collettivo della Comunità,

v) le risorse finanziarie comunitarie per tale programma vengano utilizzate nel modo più efficace;

considerando che il miglior strumento per arrivare a questo coordinamento è costituito da una struttura formale che consenta di considerare collettivamente le preferenze e i vincoli tecnici e di effettuare scelte in grado di conciliare gli interessi nazionali e comunitari; che occorre tener conto delle conclusioni di questa scelta collettiva nella futura programmazione di statistiche presentate ogni anno per esame da parte del Comitato del programma statistico;

considerando che un contributo finanziario da parte della Comunità a favore degli Stati membri è necessario a condizioni accuratamente definite, al fine di agevolare i cambiamenti richiesti;

considerando che, laddove fosse necessario introdurre delle modifiche alla conduzione tecnica di talune indagini al fine di realizzare le economie desiderate, tali cambiamenti saranno autorizzati nel dovuto rispetto delle opportune garanzie;

considerando che sia la raccolta che il primo trattamento da parte degli Stati membri delle statistiche agricole necessarie a fini comunitari, sia il coordinamento di questo lavoro, sia, in una seconda fase, l'elaborazione, la memorizzazione e la diffusione dei dati da parte dei servizi della Commissione, in base ad eventuali atti giuridici del Consiglio, sono perfettamente in linea con i principi di sussidiarietà,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Scopo

Al fine di migliorare il modo in cui le statistiche agricole comunitarie soddisfano le attuali esigenze informative a seguito della riforma della politica agricola comune, gli Stati membri adattano le loro statistiche agricole nazio-

(1) Decisione 93/464/CEE del Consiglio (GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1).

(2) Risoluzione del Consiglio del 19 giugno 1989 (GU n. C 161 del 26. 6. 1989)

nali nei settori indicati negli allegati I e II agli obiettivi, alle caratteristiche ed ai criteri indicati nell'allegato III.

Articolo 2

Ruolo della Commissione

La Commissione contribuisce a questo processo a) elaborando congiuntamente agli Stati membri, i) una programmazione di lavoro comune e ii) quadri generali per studi metodologici, b) controllando la qualità e la comparabilità dei dati, c) identificando ed eseguendo azioni a livello comunitario importanti ai fini della presente decisione.

Articolo 3

Quadro temporale e procedura

Una prima fase di miglioramenti alle statistiche agricole comunitarie riguarderà il periodo dal 1995 al 1997. Il coordinamento sarà assicurato dalla Commissione mediante piani d'azione tecnici, come indicato nel seguente articolo 4.

Articolo 4

Piani d'azione tecnici per le statistiche agricole

1. La Commissione decide ogni anno un piano d'azione tecnico per le statistiche agricole, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10. I piani riguardano le azioni che devono essere effettuate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 1. Le risorse disponibili vengono utilizzate in modo tale da migliorare quanto più possibile il rapporto costo/efficacia delle statistiche agricole comunitarie, in conformità con le esigenze della legislazione comunitaria, degli accordi informali e dei nuovi bisogni di informazione.

2. Ogni piano d'azione tecnico annuale, che comprende un'indicazione dettagliata dell'attività per l'anno successivo e un calendario indicativo per i due anni seguenti, terrà conto:

i) degli obblighi esistenti per gli anni in questione, ad esempio l'elenco e la periodicità delle indagini comunitarie che gli Stati membri devono effettuare e gli altri dati che devono essere forniti alla Commissione,

ii) delle informazioni scritte provenienti dagli Stati membri conformemente all'articolo 5, lettera b) e lettera c),

iii) delle risorse richieste per ognuna delle azioni previste e delle risorse disponibili.

Articolo 5

Relazioni degli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono ogni anno (anno n), entro il 31 di marzo:

a) una relazione di sintesi sull'effettuazione delle azioni concordate per l'anno precedente (anno n — 1),

b) una descrizione delle azioni proposte per l'anno successivo (anno n + 1),

c) una notificazione delle rilevanti attività pianificate o previste per i due anni successivi (anni n + 2 e n + 3), importanti ai fini della presente decisione.

La descrizione riguarderà i cambiamenti proposti per un'azione immediata e il necessario lavoro preparatorio, le difficoltà previste e i suggerimenti per superarle, le implicazioni per le risorse nazionali e comunitarie, le proposte di miglioramento a livello comunitario. Dovranno essere identificate le azioni per le quali viene richiesto un sostegno finanziario comunitario.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. La Comunità contribuisce ai costi di adattamento dei sistemi statistici agricoli nazionali o di effettuazione del lavoro preparatorio, che scaturiscono dalle nuove o maggiori esigenze.

2. L'importo del contributo a favore degli Stati membri è deciso annualmente dalla Commissione in connessione al piano d'azione tecnico e conformemente alla procedura di cui all'articolo 10.

3. Il contributo viene messo a disposizione degli Stati membri ogni anno previa presentazione e approvazione da parte della Commissione della relazione annuale sulla realizzazione, durante l'anno precedente, delle azioni concordate. La Commissione effettuerà tutte le azioni di verifica in loco che riterrà necessarie.

Articolo 7

Flessibilità

La Commissione, ove necessario per raggiungere gli scopi della presente decisione, può approvare la richiesta di uno Stato membro di adattare uno o più dei seguenti elementi delle indagini elencati nell'allegato IV: regioni interessate, sottodivisioni territoriali, definizioni, metodologia dell'indagine, data dell'indagine, elenco delle

caratteristiche, classi d'ampiezza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 8

Adattamento alle mutevoli circostanze

La Commissione può aggiungere nuove voci all'allegato I (settori nei quali sono stati identificate economie potenziali) o II (settori in cui vi sono nuove o maggiori esigenze), conformemente alla procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 9

Ruolo del comitato permanente di statistica agraria

Il CPSA (comitato permanente di statistica agraria) (1) si riunisce almeno una volta all'anno per discutere:

i) le relazioni presentate dagli Stati membri riguardo all'esecuzione del programma,

ii) le azioni proposte dagli Stati membri per l'anno seguente e le prospettive per i due anni ancora successivi,

iii) il piano d'azione tecnico per l'anno seguente,

iv) il contributo finanziario comunitario di cui all'articolo 6.

(1) Istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio del 31 luglio 1972.

Articolo 10

Misure necessarie per l'attuazione

La Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, in appresso denominato «comitato».

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato emette il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza della questione, procedendo, all'occorrenza, ad una votazione.

Il parere è iscritto a verbale; ogni Stato membro ha inoltre il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene il più possibile conto del parere emesso dal comitato. Essa informa il comitato di come è stato tenuto conto di tale parere.

Articolo 11

Relazione

Entro il 1° dicembre 1997 la Commissione, previa consultazione del comitato permanente di statistica agraria, presenterà al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione, correlandola, all'occorrenza, con proposte di rinnovo.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO I

SETTORI NEI QUALI SONO STATI IDENTIFICATE POTENZIALI ECONOMIE (1)

1. Indagini sulle strutture delle aziende agricole: meno frequenti; riduzione della tipologia e del questionario

2. Indagine sulle superficie viticole: eliminazione di numerose tabelle; possibile integrazione nell'indagine sulla struttura

3. Indagine sugli alberi da frutta: possibile eliminazione delle indagini intermedie

(1) Identificati nel quadro dell'esame critico delle statistiche dell'agricoltura effettuato nell'ambito del programma statistico delle Comunità europee 1989-1992.

4. Indice del reddito agricolo: eliminazione delle prime stime disaggregate ad ottobre, livello di dettaglio inferiore

5. Reddito globale delle famiglie agricole: maggiore flessibilità nella frequenza e nei concetti target

6. Indagini sugli animali: applicare il concetto agriflex, cioè adattare la frequenza delle indagini all'importanza del patrimonio zootecnico di ogni paese

7. Macellazione: produzione di carne, al fine di concentrare le ricerche sulla macellazione industriale

8. Statistiche del latte e dei prodotti lattiero-caseari: eliminare le statistiche settimanali; eliminare le statistiche sulla caseina, ridurre le statistiche annuali sul latte e sui prodotti lattiero-caseari

9. Uova e stazioni di covatura artificiale: eliminare le statistiche sulle uova in incubatrici e sulle galline ovaiole

10. Alimentazione animale: minore frequenza delle indagini (ogni cinque anni) per l'efficace fissazione di un bilancio foraggero (domanda e offerta)

ALLEGATO II

SETTORI NEI QUALI VI SONO NUOVE O MAGGIORI ESIGENZE (1)

Argomenti

1. Stime rapide sulle semine e sulle intenzioni di piantatura all'inizio dell'inverno per le principali coltivazioni

2. Stime sul volume delle scorte di principali prodotti (tra gli altri: cereali, semi oleosi, carni)

3. Dati statisticamente attendibili sulla produzione di pollame e di uova

4. Dati statisticamente attendibili sulla produzione ortofrutticola

5. Stime sul consumo delle principali produzioni: consumo animale di cereali e di panelli di sansa, nonché consumo di vino

6. Inserimento, nell'indagine sulla struttura, di domande sulle altre attività lavorative e di una ripartizione a seconda delle regioni

7. Pubblicazione di statistiche forestali armonizzate a livello comunitario

8. Statistiche sui prezzi agricoli: nuova selezione delle serie di prezzi agricoli assoluti che tenga conto dei progressi tecnici e dei cambiamenti economici

Metodologia

9. Migliori e nuovi metodi per consentire agli Stati membri di far fronte in modo più efficace alle attuali e alle nuove esigenze informative, ossia indagini leggere, dati amministrativi, panels, telerilevamento

(1) Identificati nel quadro dell'esame critico delle statistiche dell'agricoltura effettuato nell'ambito del programma statistico delle Comunità europee 1989-1992. N.B.: Qualsiasi nuova obbligazione statistica sarà oggetto di atti giuridici specifici.

ALLEGATO III

OBIETTIVI, CARATTERISTICHE E CRITERI

Miglioramento costante

1. Le statistiche agricole comunitarie (SAC) miglioreranno costantemente il rapporto costo/efficacia ed assicureranno un più completo soddisfacimento delle esigenze, comunitarie o meno, di informazioni statistiche agricole

Positivo controllo di comparabilità

2. Nelle SAC sarà incorporato un continuo controllo di qualità, volto ad assicurare che i dati siano adeguati alle esigenze per le quali sono trasmessi. In particolare potrà essere richiesto agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri circa i metodi statistici utilizzati e la loro adeguatezza

Onere della risposta

3. Le SAC imporranno il minimo onere di risposta possibile, compatibilmente al soddisfacimento delle esigenze d'informazione

Integrazione delle statistiche agricole e di altro tipo

4. Il miglioramento delle SAC faciliterà: a) lo sfruttamento di statistiche provenienti da altri settori, b) l'apporto di dati ai sistemi statistici generali, c) l'uso della struttura del sistema di statistiche agricole per raccogliere informazioni statistiche richieste da altri settori

Complementarietà tra il livello comunitario e quelli nazionali

5. I sistemi statistici agricoli nazionali possono raccogliere e consegnare alla Commissione dati non formalmente messi a disposizione a livello comunitario, così come alcune applicazioni sviluppate direttamente a livello comunitario (ad es. EUROFARM, SPEL) possono essere utilizzate per fornire agli Stati membri informazioni non disponibili a livello nazionale

Concentrare gli sforzi sui punti più importanti

6. L'insieme delle informazioni che ogni Stato membro è chiamato a fornire potrà variare a seconda dell'importanza del fenomeno trattato a livello regionale, nazionale e comunitario

Scegliere l'approccio nazionale più efficace

7. Gli Stati membri possono raccogliere i dati di base con il metodo statistico più efficace purché le definizioni, i termini e la precisione richiesti siano rispettati (vedi punto 2). Non è da escludere l'utilizzazione di dati amministrativi come fonte di informazioni per le statistiche agricole

Ottimizzazione

8. Le esigenze particolareggiate della Comunità, risultanti dai vari accordi informali e degli strumenti giuridici comunitari, non costituiscono di per se stesse un insieme ottimizzato. Ogni Stato membro ottimizza a suo modo l'adattamento e la risposta del proprio sistema nazionale alle esigenze di statistica agricola della Comunità. I fabbisogni comunitari non devono ostacolare inutilmente gli sforzi di ottimizzazione a livello nazionale

ALLEGATO IV

REGOLAMENTI E DIRETTIVE DEL CONSIGLIO RIGUARDANTI LE STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA

Direttiva 72/280/CEE GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 2	Direttiva del Consiglio, del 31 luglio 1972, relativa alle indagini statistiche sul latte e sui prodotti lattiero-caseari da eseguirsi a cura degli Stati membri
Direttiva 76/625/CEE GU n. L 218 dell'11. 8. 1976, pag. 10	Direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto
Direttiva 93/23/CEE GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 1	Direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini
Direttiva 93/24/CEE GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 5	Direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini
Direttiva 93/25/CEE GU n. L 149 del 21. 6. 1993, pag. 10	Direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini
Regolamento (CEE) n. 3768/85 GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8	Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che adegua, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, taluni atti agricoli per quanto concerne la procedura di voto dei comitati
Regolamento (CEE) n. 571/88 GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1	Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988-1997
Regolamento (CEE) n. 837/90 GU n. L 88 del 3. 4. 1990, pag. 1	Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali
Regolamento (CEE) n. 959/93 GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 1	Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali